



Roma, 05 maggio 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

e p.c. Ad ASSOLAVORO
Ad ASSOSOMM

Loro Sedi

Oggetto: Istruzioni per l'anticipo del trattamento di integrazione salariale (TIS) c. d. "semplificato" conseguente a sospensioni/riduzioni dell'orario di lavoro per il mese di aprile 2020.

Nelle more del previsto rifinanziamento della misura di cui al comma 6 dell'art. 19 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il CdA di Forma.Temp nella seduta del 04 maggio 2020 ha dato mandato alla Struttura di comunicare alle Agenzie per il lavoro le modalità di presentazione delle istanze a carico del Fondo di Solidarietà per finanziare le misure di trattamento di integrazione salariale, relative a sospensioni/riduzioni intervenute a causa COVID-19 nel corso del mese di aprile 2020.

A tale riguardo, le Agenzie dovranno inviare al Fondo, entro le ore 18:00 dell'11 maggio p. v., sostanzialmente il medesimo modello di dichiarazione già utilizzato lo scorso mese in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli elementi di dettaglio degli importi da erogare ai propri lavoratori somministrati riferiti al solo trattamento di integrazione salariale per il mese di aprile 2020. La dichiarazione dovrà quindi essere trasmessa compilando l'apposito "form" rinvenibile sulla piattaforma <https://tis.formatemp.it> già utilizzata dalle Agenzie per il trattamento di integrazione salariale.

La dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n° di lavoratori coinvolti nella procedura;
- n° di ore totali di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- costo totale della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa così ripartito:
 - ✓ costo a titolo di retribuzione;
 - ✓ costo a titolo di contribuzione.

Esclusivamente in caso di comprovate difficoltà tecniche nella trasmissione del suddetto "form" e previa autorizzazione del Fondo, sarà possibile inviare, entro il medesimo termine, la dichiarazione tramite PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni inviate via PEC in mancanza di preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione del Fondo.



Si rappresenta che in caso di inserimenti duplicati sulla piattaforma sarà considerata valida l'ultima dichiarazione inviata entro i termini.

Gli importi dovranno essere indicati al Fondo con una unica dichiarazione. Detti valori, pari alla somma dei singoli importi relativi a ciascun lavoratore, dovranno essere ripartiti tra quota retributiva e quota contributiva, con esclusivo riferimento ai giorni di sospensione causati dal Covid 19 e non all'intera retribuzione del mese di aprile 2020.

Come per il Trattamento di integrazione salariale "ordinario", per quel che riguarda **la parte retributiva**, la prestazione dovrà essere calcolata nella misura dell'80% della retribuzione lorda oraria del lavoratore, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive e comunque nei limiti previsti dai massimali vigenti che, per l'anno 2020, sono i seguenti:

| Retribuzione lorda mensile | Tetto | Importo lordo |
|--|-------|-------------------|
| Inferiore o uguale a € 2.159,48 | Basso | € 998,18 |
| Superiore a € 2.159,48 | Alto | € 1.199,72 |

Per la parte contributiva sarà riconosciuto, nell'anticipo, il rimborso della contribuzione previdenziale correlata riferita al 100% della retribuzione corrisposta, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie, ROL e permessi.

Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità a comprova dell'effettiva erogazione delle prestazioni ai beneficiari per i quali il Fondo effettua l'anticipazione delle risorse.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Antonino Costantino

